STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Sommario

Sommario 1

Premessa 2

1. Normativa di riferimento 2

2. Principi generali 4

3. Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli 7

3.1. Modalità di trasmissione degli ordini e scelta degli intermediari negoziatori 7

4. Fattori di esecuzione 8

5. *Best execution* relativa a specifici strumenti finanziari od operazioni 12

5.1 Operazioni in quote di O.I.C.R. non quotati 12

5.2 Best execution relativa ad operazioni in valuta 12

5.3 Operazioni in Equity Swap e CFD 12

6. Monitoraggio e riesame delle strategie 13

ALLEGATO I – Controparti autorizzate e criteri di *best execution* per categorie di strumenti finanziari 16

Premessa

Il presente documento illustra la strategia di esecuzione e/o trasmissione degli ordini di acquisto o di vendita degli strumenti finanziari adottate da Alicanto Capital SGR (di seguito la "SGR" o "Società") per conto dei patrimoni gestiti (portafogli individuali e collettivi).

1. Normativa di riferimento

Nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli , la SGR adotta tutte le misure sufficienti per ottenere, allorché esegue o trasmette ordini, il miglior risultato possibile per il cliente, avendo riguardo, ai sensi dell'art. 27 della Direttiva UE n. 2014/65 (c.d. "Mifid II"), al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (c.d. "*Best Execution*").

A tale fine la SGR adotta una Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini (di seguito anche "Policy") in osservanza degli artt. 46-49 del Regolamento Intermediari[1] della Consob.

Si precisa, quindi, che la Policy ha come scopo quello di:

a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei portafogli di gestione;

b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a), tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell'impresa per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

[1] In applicazione degli articoli 64 e 66 dal Regolamento Delegato UE n. 2017/565 e il Regolamento Delegato UE n. 2017/576 che danno attuazione dalla Mifid II.

Nei confronti di un cliente al dettaglio, la selezione di cui alla lett. a) è condotta in ragione del corrispettivo totale costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termine di corrispettivo totale. La scelta di cui alla lett. b) è condotta sulla base del corrispettivo totale.

Nella prestazione di gestione collettiva , la SGR, per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, osserva le disposizioni di cui all'art. 27, paragrafi 1, 2 e 3 del Regolamento UE n. 231/2013. In particolare, la SGR acquista o vende strumenti finanziari o altre attività per i quali sia pertinente l'esecuzione alle condizioni migliori e adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile tenendo conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità dell'esecuzione e del regolamento, della dimensione e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per l'esecuzione dell'ordine. L'importanza relativa dei predetti fattori è determinata facendo riferimento ai criteri seguenti: a) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici indicati nel regolamento, b) le caratteristiche dell'ordine; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari o delle altre attività oggetto dell'ordine; d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Analogamente, la SGR agisce nel miglior interesse dei fondi quando colloca ordini di negoziazione per conto dei FIA gestiti ad altri soggetti ai fini della loro esecuzione

Con l'approvazione del presente documento, pertanto, la SGR persegue la finalità di adempiere agli obblighi posti dalle sopraccitate norme, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, nonché del servizio di gestione collettiva del risparmio secondo i principi, i criteri e le modalità di seguito indicate.

2. Principi generali

La Società, in considerazione dell'organizzazione interna adottata per le strutture dedite all'attività di gestione – sia collettiva, sia individuale – e dell'entità delle masse gestite, ritiene più rispondente alle proprie strategie di gestione aziendale il mantenimento di uno schema operativo basato sul ricorso al c.d. accesso indiretto (tramite controparti autorizzate e/o tramite DMA) alle Sedi di esecuzione[2] identificate in funzione delle esigenze di gestione. In tal modo si ritiene di poter perseguire una maggior efficienza produttiva mediante un continuo processo di selezione delle controparti di negoziazione, in termini di ricerca sia di una maggiore robustezza e trasparenza dei prezzi di eseguito, sia di una progressiva riduzione dei costi di negoziazione pattuiti con le medesime.

Il modello operativo adottato dalla SGR per garantire, nel continuo, l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per tutti i tipi di strumenti finanziari, prevede le tre seguenti modalità operative:

a) avvalersi dell'intermediazione di controparti a ciò abilitate, e quindi non eseguire gli ordini accedendo direttamente ad un mercato. In questo caso le controparti, cd. abilitate, devono garantire, a loro volta, il rispetto della *best execution*. Per tale motivo la SGR richiede alle controparti di essere classificata come cliente professionale (utilizzata per OICVM, FIA e GPM).

b) Utilizzare un intermediario che possa mettere a disposizione l'utilizzo di sistemi di Direct Market Access (DMA), la SGR non accede alla sede di esecuzione in via diretta, ma sempre tramite l'intermediario il quale accede alle diverse sedi di

[2] Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento UE 565/2017, per «sede di esecuzione» s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.

esecuzione. Il DMA è utilizzato per minimizzare i costi di esecuzione e come fonte di maggiore liquidità (utilizzata solo per il FIA Alpi Hedge).

c) rivolgersi alle controparti, per alcune tipologie di asset in modalità di request for quote (RFQ). In questo caso l'operazione si conclude eseguendo l'ordine, avvalendosi di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), quali a titolo esemplificativo Bloomberg MTF e Market Axess, o piattaforme e sistemi elettronici di "asta competitiva" (OTF), che costituiscono una vera e propria sede di esecuzione. Pertanto, la SGR agisce in modalità di esecuzione per consentire di ottenere il miglior risultato possibile per gli O.I.C.R. gestiti e per i portafogli dei clienti (utilizzata per OICVM, FIA e GPM).

d) rivolgersi alle controparti in modalità di *request for quote* (RFQ) esclusivamente per l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari di tipo CFD sul mercato OTC (utilizzata esclusivamente per OICM di diritto lussemburghese).

Ciò premesso, la Società ha definito le misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di pertinenza dei portafogli e dei fondi comuni di investimento in gestione;

La Società ha quindi individuato gli intermediari a cui trasmettere gli ordini, e con cui eseguire le decisioni d'investimento (di seguito anche "entità"), in ragione delle strategie di esecuzione adottate dalle medesime e della loro compatibilità con i principi di cui al presente documento, in vista di conseguire – in maniera duratura – il miglior risultato possibile per la propria clientela e per gli O.I.C.R. gestiti.

Ove possibile in relazione alla tipologia di strumento finanziario, la SGR ha individuato più entità, anche al fine del frazionamento del rischio di controparte. Tale scelta garantisce una maggior tutela degli O.I.C.R. anche qualora dovessero esservi problemi tecnici nella trasmissione dell'ordine.

La Società trasmette pertanto gli ordini alle sole entità selezionate sulla base della presente strategia. Tuttavia:

a) in casi del tutto eccezionali ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini, la Società si riserva di utilizzare un'entità non identificata nella strategia purché siano rispettate le sedi di esecuzione previste dalla presente policy. In tal caso il gestore, nella stessa giornata in cui dispone l'operazione, deve informare il Presidente del Comitato Investimenti ed il Responsabile della Funzione di Risk Management mediante apposita relazione scritta (da inviarsi a mezzo posta elettronica) contenente l'illustrazione sintetica:
   i. dei motivi della scelta operata;
   ii. degli estremi e delle caratteristiche dell'operazione disposta, con evidenza delle migliori condizioni ottenute.

   Il Presidente del Comitato Investimenti, sentito il Responsabile della Funzione di Risk Management, valuta, laddove ne ricorrano i presupposti, l'inserimento del soggetto utilizzato nella singola operazione nell'elenco delle entità selezionate sulla base della presente procedura. In ogni caso, il Presidente del Comitato Investimenti dà informativa al Consiglio, nella prima riunione utile, dell'operatività in deroga alla presente procedura;

b) nella prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, la SGR si atterrà alle eventuali istruzioni impartite dai clienti in merito all'esecuzione degli ordini e, di conseguenza, si conformerà alla presente strategia solo per quelle componenti degli ordini non coperte dalle specifiche indicazioni ricevute; le istruzioni dei clienti, infatti, possono pregiudicare le misure previste nella presente strategia, limitatamente agli elementi oggetto delle istruzioni stesse.
   Quando il cliente di una gestione di portafoglio impartisce istruzioni specifiche, l'SGR le esegue disapplicando, ove non compatibili, le misure predisposte per ottenere il miglior risultato possibile. Qualora l'istruzione ricevuta non comprenda alcuni elementi dell'ordine, l'SGR deve garantire la *best execution*, in conformità alle proprie misure ed alla propria strategia di trasmissione, con riferimento alla sola parte dell'ordine non ricompresa nelle indicazioni ricevute. L'SGR si astiene

dall'incoraggiare il cliente a dare istruzioni ai fini dell'esecuzione dell'ordine in un determinato modo, quando dovrebbe ragionevolmente sapere che tali istruzioni possono impedire il conseguimento del migliore risultato possibile.

3. Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli

La SGR ha identificato e selezionato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le entità alle quali trasmettere gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione adottate da queste ultime; pertanto, ciascuna delle entità selezionate ha una strategia di esecuzione compatibile con l'ordine di importanza dei fattori di seguito illustrati.

Per alcune categorie di strumenti finanziari, la SGR ha selezionato una sola entità, poiché questa consente di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli ordini trasmessi e di conseguire risultati almeno equivalenti a quelli che potrebbero essere raggiunti mediante altre entità.

3.1. Modalità di trasmissione degli ordini e scelta degli intermediari negoziatori

In linea generale, al fine di rispettare l'importanza relativa dei fattori elencati in premessa, la SGR – salvo quanto si dirà infra con riferimento all'operatività su titoli di stato ed obbligazioni negoziati al di fuori di una sede di negoziazione italiana ed estera o negoziate su una sede di negoziazione estera - si avvarrà dell'operato di primari intermediari che garantiscono l'accesso ai mercati regolamentati di riferimento degli strumenti finanziari oggetto degli ordini. In molti casi tali intermediari forniscono alla SGR strumenti che permettono la trasmissione telematica degli ordini, rendendone ancora più tempestiva ed efficace l'esecuzione. La SGR ritiene che i livelli di liquidità presenti su dette sedi di negoziazione possano garantire l'ottenimento delle condizioni più favorevoli per il cliente.

La SGR seleziona gli intermediari negoziatori la cui strategia di esecuzione e, nello specifico, i cui fattori di esecuzione prescelti siano coerenti con l'ordine di importanza dei fattori predisposto dalla SGR per ciascuno strumento finanziario trattato ai sensi del paragrafo precedente; la strategia di esecuzione degli intermediari deve in primis garantire che gli ordini trasmessi per conto dei clienti al dettaglio siano eseguiti nel rispetto della normativa sul corrispettivo totale di cui al primo comma, secondo capoverso, dell'art. 27 della MiFID II nonché tenendo conto dei presidi previsti dalla Risk Management Policy di cui al Manuale delle Procedure; inoltre si prenderà in considerazione la comprovata competenza e professionalità nel negoziare specifici strumenti sui mercati finanziari e l'accesso ai mercati primari. A tale fine, la SGR acquisisce idonea documentazione (ad esempio transmission policy della controparte).

Nel caso in cui, sulla base dei fattori sopra esposti, per una specifica operazione siano contemporaneamente disponibili più negoziatori tra quelli preventivamente autorizzati, la scelta della SGR sarà indirizzata verso l'intermediario che possa meglio garantire il rispetto prioritario dei criteri sopraindicati, in funzione delle caratteristiche dell'ordine.

4. Fattori di esecuzione

Gestioni di portafogli

Al fine di ottenere il "miglior risultato possibile" in modo duraturo e continuativo per il cliente, la SGR identificato i seguenti fattori di esecuzione per la scelta delle sedi di esecuzione ovvero degli intermediari negoziatori più adeguati:

- corrispettivo totale dell'operazione: ai sensi dell'art. 27, comma 1, secondo capoverso della Mifid II è composto dal prezzo dello strumento finanziario e da tutti i costi sopportati dal cliente e relativi all'esecuzione o trasmissione dell'ordine; tale fattore include: i) il prezzo, inteso come presso dello strumento finanziario; ii) il costo di esecuzione, inteso come le spese direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento, nonché ogni altra commissione riconosciuta a

terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine (ad esempio la commissione riconosciuta all'intermediario negoziatore per il servizio offerto). Al fine di conseguire il miglior risultato possibile, qualora vi sia più di una sede concorrente per l'esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero ottenuti eseguendo l'ordine in ciascuna delle sedi di negoziazione, incluse nella strategia di esecuzione degli ordini dell'impresa di investimento, in grado di eseguire tale ordine, il negoziatore prende in considerazione le commissioni proprie dell'impresa di investimento e i costi per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili;

- rapidità di esecuzione: si tratta di un fattore fondamentale soprattutto per alcune tipologie di strumenti finanziari in condizioni di mercato;
- probabilità di esecuzione e di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati): si tratta di un fattore non trascurabile nella scelta dell'intermediario negoziatore. Infatti, negoziatori attenti al monitoraggio dell'iter operativo di un ordine (nel post-trade) garantiscono una maggiore probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensioni e natura dell'ordine (parità di trattamento per qualsiasi quantitativo di ordine immesso sul mercato): nella scelta dell'intermediario negoziatore occorre tenere in considerazione la dimensione dell'ordine in relazione alla natura ed ai volumi di scambio medi giornalieri dello strumento finanziario;
- altri fattori rilevanti per l'esecuzione dell'ordine: la SGR si riserva di ritenere prevalenti altri fattori tra quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al cliente, all'ordine e/o allo strumento finanziario. A titolo esemplificativo si segnalano: lo standing della controparte; la tecnologia utilizzata nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti; il grado di articolazione degli accessi ai mercati; le

modalità di esecuzione degli ordini; le capacità di esprimere i prezzi indicativi delle condizioni di mercato ecc.

Ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Regolamento Delegato UE n. 565/2017, la SGR adotta i seguenti criteri per stabilire l'importanza relativa ai fattori sopra elencati:

- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell'ordine;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Nella selezione dei fattori rilevanti che concorrono in modo consistente e duraturo al conseguimento del miglior risultato possibile per la clientela retail la SGR ritiene che il corrispettivo totale – come sopra definito – rappresenti di norma il criterio più rilevante. Tale criterio è considerato come fattore rilevante anche per i clienti professionali, purché specifiche circostanze non attribuiscano una rilevanza maggiore ad altri fattori per il raggiungimento del miglior risultato possibile.

La SGR potrebbe in via eccezionale dare priorità ad altri fattori oltre prezzo e costo qualora ciò si renda necessario per tutelare gli interessi dei clienti. A tale proposito, gli altri fattori di esecuzione riportati sopra dovrebbero essere considerati solo se rilevanti e sempre in via di eccezione quantomeno per i clienti al dettaglio, in particolare qualora i prezzi e i costi siano compresi in un intervallo ristretto.

Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche in merito all'esecuzione di un ordine, lo stesso viene eseguito attenendosi – limitatamente agli elementi oggetto delle istruzioni ricevute – a tali istruzioni. Nel caso di istruzioni parziali impartite dal cliente, l'ordine viene eseguito secondo tali istruzioni, applicando la Policy per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Gestione collettiva e deleghe di gestione

I fattori che la SGR tiene conto per l'esecuzione degli ordini per ottenere il migliore risultato possibile tenendo conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità dell'esecuzione e del regolamento, della dimensione e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per l'esecuzione dell'ordine sono i seguenti:

- gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dell'O.I.C.R., come indicati nel prospetto informativo o, in mancanza, nel regolamento di gestione;
- le caratteristiche dell'ordine,
- le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi,
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione o delle entità alle quali l'ordine può essere diretto.

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati, la SGR, sulla base degli elementi di valutazione sopra illustrati, ha definito la gerarchia di fattori di *best execution* indicata nell'Allegato I del presente documento.

L'applicazione della gerarchia indicata può subire variazioni in funzione della dimensione dell'ordine o della tipologia di strumento trattato (ad esempio, ordini di dimensioni elevate possono influenzare negativamente la rapidità e probabilità di esecuzione, rendendole più critiche, allo stesso modo in cui la rapidità e probabilità di esecuzione possono essere influenzate nel caso in cui determinate tipologie di strumenti finanziari siano trattate esclusivamente al di fuori dei mercati regolamentati).

5. *Best execution* relativa a specifici strumenti finanziari od operazioni

5.1 Operazioni in quote di O.I.C.R. non quotati

In relazione agli ordini aventi ad oggetto parti di O.I.C.R. non quotati, la Società trasmette gli ordini di sottoscrizione e/o rimborso direttamente ai soggetti che nell'ambito della documentazione di offerta sono identificati quali soggetti legittimati a ricevere dette disposizioni; detti ordini vengono, pertanto, eseguiti sulla base del valore unitario della quota calcolato dalla società di gestione o dalla SICAV.

5.2 *Best execution* relativa ad operazioni in valuta

In considerazione delle caratteristiche di liquidità del mercato delle divise estere, la Società ritiene di fare il miglior interesse dei patrimoni gestiti eseguendo gli ordini al miglior prezzo possibile tenendo presente la probabilità di regolamento.

Le entità cui vengono inviate le richieste di quotazione sono selezionate in funzione della loro capacità di assicurare in modo duraturo l'esecuzione alle migliori condizioni, tenendo conto delle strutture operative, dei tempi di risposta, dei prezzi proposti e dell'affidabilità delle entità stesse.

La SGR oltre ad aver individuato delle controparti di mercato secondo le modalità di scelta ed i fattori descritti nei paragrafi precedenti, utilizza per OICVM e FIA di diritto italiano, la piattaforma Bloomberg (*request for quote*) limitatamente alle controparti autorizzate.

5.3 Operazioni in Equity Swap e CFD

La SGR attualmente esegue questo tipo di operazioni esclusivamente nell'ambito della gestione di Alicanto SICAV (UCITS di diritto lussemburghese). Per l'esecuzione delle stesse, è stata individuata sulla base di considerazioni di economicità ed efficienza

un'unica controparte ('*Prime Broker*') di elevato standing (Morgan Stanley & Co International Plc) che è incaricata di strutturare i CFD (*Certificate For Difference*).

Per l'esecuzione delle operazioni sottostanti al CFD (tipicamente acquisto o vendita di titoli azionari che possono essere concluse direttamente con il *Prime Broker* o in modalità di *give-up* con altre controparti autorizzate), la SGR adotta i principi ed i criteri enunciati per la scelta delle sedi di esecuzioni e delle controparti nell'ambito del servizio di gestioni di portafogli.

6. Monitoraggio e riesame delle strategie

La SGR, al fine di verificare che siano ottenuti i migliori risultati per i clienti, riesamina periodicamente la scelta dell'affidamento dell'incarico di negoziatore analizzando il rispetto dei criteri che hanno condotto alla relativa scelta.

Con riferimento ad ogni esercizio, i gestori sottopongono, entro il mese di gennaio del mese successivo alla Funzione di Risk Management un report con indicazione:

- Della lista delle controparti maggiormente utilizzate, su quali mercati / strumenti
- Una valutazione generale in termini di: costo overall dell'esecuzione, qualità dell'esecuzione, rapidità dell'esecuzione, affidabilità post-trade (rischio regolamento), e qualsiasi altro elemento rilevante per valutare l'adeguatezza del servizio che le controparti di negoziazione offrono alla SGR;
- Indicazione di specifiche controparti con le quali si sono riscontrate eventuali criticità fornendone i relativi dettali utili a ad individuare eventuali soluzioni e/o determinare se la controparte stessa è ancora elegibile.

Sulla base delle informazioni acquisite ed effettuati gli eventuali approfondimenti, la Funzione Risk Management riferisce al Consiglio di Amministrazione entro il primo trimestre successivo all'esercizio di riferimento.

Qualora dall'attività di controllo risulti che non è stato ottenuto il miglior risultato possibile per gli O.I.C.R. gestiti e per i portafogli dei clienti, la SGR verifica se ciò è

avvenuto a causa del mancato rispetto della strategia di trasmissione adottata o se piuttosto questa presenta delle carenze; in tal caso, l'SGR provvede a modificare in modo appropriato la strategia di trasmissione.

La SGR, inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti e gli OICR.

La revisione delle strategie e delle misure per la *best execution* potrebbe essere giustificata, a titolo esemplificativo, a seguito di:

- eventi straordinari in grado di influire sulla validità della policy (ad es.: il fallimento di un intermediario negoziatore);
- decisioni di carattere strategico e/o gestionale assunte dai propri organi competenti.

La revisione delle misure e delle strategie adottate potrebbe comportare pertanto, a titolo esemplificativo, le seguenti variazioni:

- inserimento di nuove sedi di esecuzione e/o di nuovi broker;
- assegnazione di una diversa importanza relativa ai fattori di *best execution* prescelti.

La SGR provvederà a comunicare ai clienti le modifiche rilevanti apportate alle strategie di esecuzione e trasmissioni degli ordini mediante pubblicazione delle stesse, in forma sintetica, sul proprio sito Internet. La società si riserva di valutare, là dove lo ritenga rilevante, la possibilità di pubblicare integralmente sul proprio sito Internet il presente documento, nella versione di tempo in tempo aggiornata.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, la SGR, relativamente al servizio di gestione di portafogli, pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale

- l'elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l'esecuzione degli ordini per conto dei clienti nel periodo di

riferimento per ciascuna classe di strumenti finanziari, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta;

- l'elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini per conto dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti finanziari, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

ALLEGATO I – Controparti autorizzate e criteri di *best execution* per categorie di strumenti finanziari

La SGR ha definito la gerarchia dei fattori di esecuzione degli ordini rilevanti ai fini della selezione delle entità alle quali trasmettere gli ordini.

1) Corrispettivo totale (Prezzo dello strumento e costi collegati all'esecuzione)
2) Rapidità di esecuzione
3) Probabilità di esecuzione
4) Probabilità di regolamento
5) Dimensione dell'ordine
6) Natura dell'ordine
7) Altri fattori pertinenti (come ad esempio, liquidità o market impact)

Tale gerarchia si applica a tutti i fondi e a tutti i portafogli gestiti dalla SGR con la sola eccezione del FIA Alpi Hedge per il quale, in considerazione della specificità della strategia di investimento, si è preferito privilegiare rapidità e probabilità di esecuzione secondo la gerarchia di seguito riportata:

1) Rapidità di esecuzione
2) Probabilità di esecuzione
3) Corrispettivo totale (Prezzo dello strumento e costi collegati all'esecuzione)
4) Probabilità di regolamento
5) Dimensione dell'ordine
6) Natura dell'ordine
7) Altri fattori pertinenti (come ad esempio, liquidità o market impact)

Nella tabella successiva sono state riportate, suddividendole per tipologia di strumento finanziario e per tipologia di fondi e/o portafogli gestiti, le "entità" verso le quali Alicanto Capital SGR effettua la trasmissione degli ordini o con cui esegue gli ordini in modalità di *request for quote*.

Si evidenzia che tale elenco non è esaustivo, in quanto alcuni ordini potrebbero essere eseguiti mediante altre sedi, ritenute comunque appropriate e idonee sulla base della strategia adottata; si precisa, inoltre, che la variazione delle sedi selezionate non sarà oggetto di un'apposita comunicazione ai clienti, ma Alicanto Capital SGR provvederà comunque ad aggiornare tempestivamente l'elenco riportato all'indirizzo internet.

	Bond	Azioni	Derivati Listati (ETD)	CFD/Equity Swap	Cambi (FX)
UCITS (Ita)	BLOOMBERG MTF INTESA SANPAOLO	INTESA SANPAOLO	INTESA SANPAOLO	=	BLOOMBERG RFQ (FX)
FIA (Ita)	BLOOMBERG MTF ALTRI OTF MARKET AXESS BANCA AKROS (DMA)	INTESA SANPAOLO	INTESA SANPAOLO	=	BLOOMBERG RFQ (FX)
UCITS (Lux)	BANCA AKROS (SABE) BLOOMBERG MTF	EQUITA SIM SPA INTESA SANPAOLO INTERMONTE SECURITIES SIM SPA BANCA AKROS SPA MORGAN STANLEY EUROPE SE DEUTSCHE BANK AG JP MORGAN MERRILL LYNCH BLOOMBERG TRADEBOOK KEPLER CHEVREUX LIBERUM MAINFIRST BANK STIFEL NICOLAUS EUROPE LTD (KBW) BEREMBERG	MORGAN STANLEY EUROPE SE INTESA SANPAOLO EQUITA SIM SPA INTERMONTE SECURITIES SIM SPA	MORGAN STANLEY EUROPE SE	CACEIS BANK
GPM	**BANCA AKROS (SABE)** BLOOMBERG MTF	**INTESA SANPAOLO** EQUITA SIM SPA INTERMONTE SECURITIES SIM SPA BANCA AKROS SPA MORGAN STANLEY EUROPE SE DEUTSCHE BANK AG JP MORGAN MERRILL LYNCH BLOOMBERG TRADEBOOK KEPLER CHEVREUX LIBERUM MAINFIRST BANK STIFEL NICOLAUS EUROPE LTD (KBW) BEREMBERG	=	=	BFF Bank